



7-2021 Reg. Circolari



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale del personale e della formazione

Roma, 18 MAR, 2021

IL PROCURATORE GENERALE
Maria Gabriella Pintus Aw. Gen.

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

p.c. Al sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

OGGETTO: **Nuovi assunti:** prestazioni lavorative iniziate prima dell'assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alle funzioni di Magistrato Onorario e di Avvocato. Disposizioni.

Lo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del pubblico dipendente è disciplinato dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Secondo quanto previsto dalla predetta normativa, sono assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50%, altro impiego pubblico, impiego alle dipendenze di privati, esercizio di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, esercizio di professioni, assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, fatte salve le deroghe per legge previste.

Qualora l'attività extraistituzionale, iniziata prima dell'assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, gli interessati dovranno averla cessata prima di assumere servizio presso l'ufficio di assegnazione.

Si ritiene di dover specificare, a tale riguardo, che nel caso, risultato più ricorrente, dell'esercizio della professione forense, gli interessati, prima di assumere servizio presso l'Amministrazione giudiziaria, dovranno poter comprovare di aver presentato istanza di cancellazione dal relativo albo professionale. L'articolo 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 stabilisce, infatti, l'incompatibilità della professione di avvocato "con qualsiasi attività di lavoro

V. IL DIRIGENTE
D. ALBERTI

subordinato anche se con orario di lavoro limitato". La sussistenza di detta condizione di incompatibilità preclude, ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, lett. e) l'iscrizione all'albo. Già la Legge n. 339 del 25 novembre 2003 aveva ripristinata l'incompatibilità tra la professione e l'assunzione di qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato.

Si rappresenta, inoltre, che anche la titolarità della partita IVA, in quanto funzionale all'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, non è compatibile, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 3/57 (richiamato dall'art. 53 del D. L.gs. 165/2001), con lo status di pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%.

Pertanto, i neoassunti, prima di assumere servizio presso l'Amministrazione giudiziaria, dovranno anche poter comprovare di aver presentato, all'Agenzia delle Entrate, istanza di cancellazione della partita IVA. In via eccezionale e previa comunicazione all'Amministrazione, la stessa potrà essere mantenuta aperta per un periodo massimo di tre mesi dall'assunzione, al solo fine di incamerare i compensi maturati precedentemente, se esistenti.

Nel caso in cui l'attività extraistituzionale, iniziata prima dell'assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, non rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, ai fini dell'eventuale prosecuzione della stessa, gli interessati dovranno presentare, tramite l'ufficio di appartenenza, apposita istanza di autorizzazione al competente Ufficio IV di questa Direzione (indirizzo pec prot.dog@giustiziacert.it), fornendo i dati qui di seguito indicati:

- 1) dichiarazione (prevista dal punto 6 della circolare 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S) in merito a procedimenti penali, disciplinari e di trasferimento per incompatibilità ambientale eventualmente pendenti a loro carico, per quanto di loro conoscenza;
- 2) codice fiscale/P. IVA, indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto conferente l'incarico;
- 3) indirizzo, PEC (o, in mancanza, e-mail) del soggetto erogante i compensi, se diverso da quello conferente l'incarico;
- 4) tipologia di attività o incarico, con l'indicazione dell'eventuale riferimento normativo sulla base del quale è stato fatto il conferimento;
- 5) ammontare lordo (previsto o presunto), complessivo, della retribuzione spettante in ragione dello svolgimento del suddetto incarico;
- 6) durata dell'incarico (con l'indicazione, qualora conosciute, della data di inizio e di fine);
- 7) impegno richiesto (con la quantificazione, anche in via presuntiva, delle giornate e/o ore da dedicare all'incarico);
- 8) parere espresso dal Dirigente o in mancanza, del Capo, dell'Ufficio ove il dipendente presta servizio.

In attesa delle valutazioni circa il rilascio dell'autorizzazione richiesta, gli interessati dovranno **sospendere** l'attività in corso.

Tra le attività autorizzabili, si ritiene di dover fornire più specifiche indicazioni con riferimento agli incarichi di magistrato onorario.

Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116, che disciplina la riforma organica della magistratura onoraria, ha previsto, in astratto, la compatibilità dell'incarico di magistrato onorario con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, come si desume dall'articolo 1 del medesimo decreto, il cui terzo comma così recita: "L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma".

Ferma restando la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura per tutto quanto attiene lo *status* del magistrato, anche onorario, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, gli interessati dovranno indicare, nella relativa istanza, l'ufficio di espletamento delle funzioni onorarie, la retribuzione annua complessiva (prevista o presunta), l'impegno settimanale/mensile in media richiesto.

Gli uffici (nella persona del Dirigente o, in mancanza, del Capo dell'ufficio), dove, invece, gli interessati sono assegnati a prestare servizio quali pubblici dipendenti, dovranno inoltrare le istanze di autorizzazione di quest'ultimi, esprimendo il proprio parere circa l'insussistenza o meno di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi delle funzioni onorarie con l'attività istituzionale, circa l'assenza o meno di pregiudizi o detrimenti allo svolgimento e alla funzionalità dell'attività degli uffici nonché in ordine alla compatibilità o meno con l'orario di servizio.


In ogni caso, al perdurante svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie non potrà conseguire automaticamente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, restando al contrario tale opzione vincolata ad un'attenta valutazione delle scoperture e in genere della complessiva situazione dell'Ufficio in cui si presta servizio, acquisito comunque il parere dell'Ufficio medesimo, (anche in considerazione delle rilevantissime criticità da cui hanno preso le mosse le procedure di reclutamento per titoli e prova orale disciplinate dal decreto-legge n. 34 del 2020).

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale in oggetto indicato.

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Leopizzi





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Segreteria Affari Generali e Personale

Tel. 070/60222223/2224

pg.cagliari@giustizia.it

prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 1793 U

Cagliari, 18 marzo 2021

ALLA PROCURA GENERALE
presso la Sezione distaccata di Corte di Appello
SASSARI

ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali di
CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO
TEMPIO PAUSANIA
LANUSEI

ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali per i Minorenni di
CAGLIARI
SASSARI

OGGETTO: Nuovi assunti prestazioni lavorative iniziate prima dell'assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alle funzioni di Magistrato Onorario e di Avvocato . Disposizioni.

Si trasmette, per conoscenza, la nota ministeriale prot. n . m_dg.DOG.18.03.2021 005646, relativa all'argomento indicato in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE
Maria Gabriella Pintus Avv. Gen.